



**COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA  
(Clusone)**

# **BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021/2023**

## **NOTA INTEGRATIVA**

**(Art. 11 Dlgs.n. 118/2011 e smi)**

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011 e smi) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal Dlgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché programmatico-gestionale, tra le quali:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese,
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento,
3. diverse attribuzioni di funzioni tra organi politici e responsabili di servizio in termini di variazioni di bilancio,
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV),
5. introduzione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale,
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati al Bilancio di previsione è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

A norma dell'art. 11 comma 5 del Dlgs. n. 118/2011 e smi, la nota integrativa al bilancio di previsione, presenta almeno i seguenti contenuti:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti e vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del Dlgs. n. 267/2000 e smi;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Pertanto, di seguito, si procede ad illustrare quanto previsto.

## **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

Art. 11 comma 5 let. a)

### **A) Criteri di valutazione adottati**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio.

Tutti i Responsabili di area sono stati coinvolti nel processo di elaborazione dello schema del bilancio di previsione.

In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

### **B) Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata un'apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo<sup>1</sup>."

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente.

**Sono state individuate innanzitutto le categorie di entrata** di dubbia esigibilità ed è stato calcolato, per ciascuna di esse, la media tra gli incassi e gli accertamenti degli esercizi dal 2015 al 2019, secondo le modalità previste dal principio contabile.

Le entrate considerate nel calcolo del F.C.D.D.E. sono:

- fitti attivi
- proventi da concessioni su beni
- canoni reticolo idrico minore

Si è quindi proceduto a **calcolare**, per ciascuna delle entrate individuate, **la media semplice** del rapporto tra gli incassi in c/competenza e c/residui dell'anno successivo e gli accertamenti in c/competenza per gli anni dal 2015 al 2019.

L'Ente ha applicato la modalità di calcolo A (media semplice), in quanto tale criterio è già stato adottato gli anni scorsi con risultati soddisfacenti. La percentuale obbligatoria di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità dal bilancio 2021 e' pari al 100%.

TIPOLOGIA ENTRATA	METODO	% RISCOSSIONE	STANZIAMENTO €	ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 2021
Fitti Fabbricati (Caseificio/Bar Off.Tur. - ris. 2200)	Media semplice su dati bilancio	95,10%	41.200,00	2.018,80
Affitto pascoli Valgandino (ris. 2220)	Media semplice su dati bilancio	100%	22.850,00	0,00
Canoni polizia idraulica reticolo idrico (ris. 2505)	Media semplice su dati bilancio	99,57%	214.000,00	920,20
Proventi da concessioni su beni (ris. 2231)	Media semplice su dati bilancio	100%	1.220,00	0,00
<b>TOTALE</b>				<b>2.939,00</b>

<sup>1</sup> Integrazione prevista dall'articolo 1, comma 509, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Non è previsto alcun credito che necessita dell'accantonamento al FCDDE per la parte investimenti del bilancio.

### **C) Accantonamenti per le passività potenziali**

Tra le passività potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco.

#### Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

In sede di approvazione del Rendiconto 2019 da parte dell'Assemblea con delibera n. 4 del 26.05.2020 è stato accantonato avanzo di amministrazione per € 479.693,57 per fondo rischi per cause legali in corso, per € 18.170,00 quale fondo oneri personale e per € 74.953,60 quale fondo monetizzazioni interventi compensativi.

Nell'ambito del processo di redazione dello schema di bilancio 2021/2023 non è emerso da nessuno dei Responsabili coinvolti l'opportunità di prevedere un fondo rischi per spese potenziali.

#### Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciale e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

L'Assemblea con deliberazione n. 6 del 10/05/2017 in sede di rendiconto ha accantonato € 4.052,40 al Fondo Perdite Società partecipate.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

Art. 11 comma 5 let. b) e c)

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole

del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Sulla base dell'Allegato 4/2 Dlgs n. 118/2011 punto 9.2, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3),
2. [...solo per le regioni]
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 e pertanto l'avanzo è presunto.

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al bilancio di previsione ed evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell'esistenza di un eventuale disavanzo e, quindi, l'esigenza di provvedere alla relativa copertura. Nella prima parte del prospetto si determina il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020, alla data di redazione del bilancio di previsione 2021/2023, mentre nella seconda parte viene rappresentata la composizione dell'avanzo stesso.<sup>1</sup>

Il prospetto allegato al bilancio di previsione dimostrativo del risultato di amministrazione presunto certifica in € 1.584.238,74 l'avanzo presunto al 31/12/2020 evidenziandone la composizione secondo le componenti definite dal Dlgs. n. 118/2011 e smi.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
(+)	<b>Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>1.561.788,22</b>
(+)	<b>Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020</b>	<b>1.845.877,18</b>
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	6.404.077,82
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	8.229.004,48
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	1.500,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2021</b>	<b>1.584.238,74</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	<b>1.584.238,74</b>
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	1.908,20
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	4.052,40
	Fondo contenzioso	479.693,57
	Altri accantonamenti	93.123,60
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>578.777,77</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	560.460,97
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente *	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>560.460,97</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>00,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>445.000,00</b>
	<b>F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto</b>	<b>0,00</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020</b>	
<b>Utilizzo quota vincolata</b>	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

### **Fondo Pluriennale Vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio 2021-2023, il FPV è stato quantificato in € 0,00 sulla base degli impegni assunti negli esercizi precedenti con esigibilità prevista per ciascuno degli anni di riferimento del bilancio.

## **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Art. 11 comma 5 let. d)

Nel corso degli esercizi 2021/2023 non è previsto alcun ricorso al debito..

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP) ed all'allegato "Quadro dimostrativo del finanziamento delle spese di investimento".

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Art. 11 comma 5 let. f)

L'Ente non ha rilasciato garanzie.

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

Art. 11 comma 5 let. g)

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

## **Elenco partecipate possedute (allegato b)**

Art. 11 comma 5 let. h) e i)

Di seguito l'elenco delle partecipate possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale:

<b>Società ed organismi gestionali</b>	<b>%</b>
<b>SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA S.R.L.</b>	<b>5,260</b>
<b>CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.p.A.</b>	<b>6,840</b>
<b>GAL-VALLE BREMBANA 2020 S.R.L. CONSORTILE - Data inizio attività' 26.09.2016</b>	<b>3,000</b>
<b>G.A.L. VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI SOC.COOP. A R.L. - Data inizio attività' 27.09.2016</b>	<b>9,000</b>

I bilanci delle società partecipate sono disponibili all'indirizzo internet:

<http://halleyweb.com/cmvalseriana/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/103>

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Art. 11 comma 5 let. j)

Tra gli allegati al bilancio ci sono i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali che evidenziano valori pari a zero e quello delle funzioni delegate dalla Regione relative alle politiche agricole, al servizio di vigilanza ecologica ed ad iniziative ex Lr.25/2008.

Clusone, lì 22.12.2020

**Il Responsabile del settore finanziario  
Dr.ssa Agnese Franchina**